



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

Consorziale Policlinico di BARI
Bari - Piazza Giulio Cesare 11 - 70124

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

N. 609 Del 05 MAG. 2017

OGGETTO: Adozione del "Regolamento per i Sistemi di Videosorveglianza 2017".

U.O. proponente: Unità Operativa Affari Generali

L'anno 2017, il giorno 5 del mese di Maggio in Bari, nella sede del Policlinico, alle ore 09.00 con la continuazione, il Direttore Generale dr. Vittangelo Dattoli, assistito dal Direttore Amministrativo Avv. Alessandro Delle Donne e dal Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Giustina D'Amelio, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Premesso che:

- Il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali che:
 - a) Garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.2)
 - b) Definisce "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (Art. 4 lett. g)
 - c) Pone a carico dell'Azienda l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza individuate dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Art. 33)

Visto:

- Il Provvedimento, in tema di videosorveglianza, dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 29 aprile 2004;
- Il Provvedimento, in tema di videosorveglianza, dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010;
- Il Decalogo dettato dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 29 novembre 2000;
- Il vademecum redatto dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004;
- Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che ha riformato l'art. 4 comma 2 della L. 300/1970 c.d. "Statuto dei lavoratori".
- Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR) che:
 - a) Attraverso il principio dell'Accountability (Art. 5 paragrafo 1) responsabilizza il Titolare ed i Responsabili del trattamento dei dati personali;

- 
- b) L'Art. 5 del GDPR sancisce i principi a cui devono essere sottoposti i trattamenti dei dati personali, liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, adeguatezza, pertinenza e limitatezza dei dati raccolti, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
- c) L'Art. 25 disciplina il principio della Privacy by Design per il quale per ogni nuova attività, che comporti il trattamento dei dati personali, il Titolare, per il tramite il Data Protection Officer, fin dalla progettazione, deve valutare il soddisfacimento dei requisiti del corpus normativo in tema di protezione dei dati personali.

Considerato che:

L'A.O.U. Policlinico Consorziato (di seguito Azienda) ha l'esigenza di dotarsi di un sistema di Videosorveglianza al fine di garantire la tutela delle persone e del patrimonio aziendale da possibili aggressioni, furti, rapine e atti di vandalismo, che peraltro si sono verificati nell'arco degli ultimi anni con gravi ripercussioni e danni sulle persone e sul patrimonio aziendale.

Questa Azienda ha rappresentato la necessità di installare un sistema di videosorveglianza che si è reso indispensabile, pertanto, provvedere a regolamentare l'utilizzo di tali sistemi, in ordine al trattamento dei dati personali e alla tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in maniera non esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.


Atteso che:

L'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 ha ritenuto necessario intervenire sul tema del trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, adottando un Provvedimento che stabilisce, tra l'altro, nei "principi generali" quanto segue:

- 2.4) [...] *l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori[...];*
- 2.4c) *l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice);*
- 4.2) *L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.*

Rilevato che:

- Il coordinatore del Gruppo per la Tutela dei dati personali di questa Azienda, Dott. Giovanni Lucatorto, in ottemperanza alle indicazioni ed indirizzi forniti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento succitato ha predisposto un "*Regolamento per sistemi di Videosorveglianza*";



Sono stati realizzate le seguenti informative:

- Informativa sintetica (cartello) attraverso l'utilizzo delle infografiche consigliate dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- Informativa estesa (testuale) da condividere con i dipendenti e disponibile sull'Intranet, sul sito istituzionale www.sanita.puglia.it ed a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Preso atto che:

- In data 08 luglio 2016 le rappresentanze sindacali della dirigenza medica,
In data 03 agosto 2016 le rappresentanze sindacali dell'Area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa,
In data 07 aprile 2017 le rappresentanze sindacali del comparto,

hanno approvato all'unanimità il Regolamento della Videosorveglianza 2017 e sottoscritto, all'unanimità, l'accordo sindacale in tema di videosorveglianza.
- Il Titolare del Trattamento Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli con nota prot.0028602 AUOCPG23|UDG|P del 10 aprile 2017 ha nominato Responsabile della Videosorveglianza, il P.I. Giuseppe Ruscigno specificandone i compiti assegnati nella lettera di nomina.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa riportato:

- a) di adottare il “Regolamento *per i Sistemi di Videosorveglianza*” e relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni dettate da rilievi che potrebbero essere effettuati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ovvero da nuove e diverse esigenze organizzative e aziendali;
- b) di prendere atto e confermare la nomina del Responsabile della Videosorveglianza nella persona del P.I. Giuseppe Ruscigno;
- c) di trasmettere il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di propria competenza, ai seguenti destinatari:
 - al Data Protection Officer, Dott. Giovanni Lucatoro, poiché provveda alla sorveglianza sull'applicazione del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei dati personali, da parte del Responsabile della Videosorveglianza, P.I. Giuseppe Ruscigno, fornendo al contempo idoneo supporto per quanto in argomento;
 - ai Componenti del Gruppo di lavoro per la Tutela dei dati personali;
 - ai Responsabili del Trattamento dei dati Personali di questa Azienda, per la divulgazione, del “Regolamento per i Sistemi di Videosorveglianza” e relativa modulistica, all'interno delle Unità Operative di propria appartenenza, alla Direzione Sanitaria e al Collegio Sindacale;
 - all'U.R.P. perché provveda a dare massima diffusione mediante la pubblicazione sul Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it e sull'Intranet aziendale.

Il Responsabile dell'istruttoria
Data Protection Officer
Dott. Giovanni Lucatorto

Il Dirigente Proponente
Dott. Pasquale CASSESE

Il Direttore Amministrativo
Avv. Alessandro DELLE DONNE

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Giustina D'AMELIO

Si attesta che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Informatico sul sito web www.sanita.puglia.it Portale della Salute (sezione "Policlinico di Bari - Ospedale Giovanni XXIII), a partire dal 09 MAG. 2017

Unità Operativa
Segreteria e Affari Generali
Il Collaboratore Amministrativo Esperto
Dott. Raffaella Castellaneta